Abstract. Non integra il requisito della forma scritta, richiesta per la pattuizione degli interessi ultralegali e della condizione di massimo scoperto, il rinvio per relationem alle condizioni previste nei fogli informativi poiché tali documenti non hanno alcuna valenza contrattuale tra le parti ma, piuttosto, costituiscono strumenti di pubblicità rivolti alla generalità dei clienti con riferimento alle caratteristiche e ai rischi tipici delle operazioni e dei servizi offerti ed alle condizioni generali adottate.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TERNI

Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa M.D.B., ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. (...) del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013, trattenuta in decisione all'udienza del 16 luglio 2015 e vertente

TRA

G.E., C.F. (...), e, F.O., C.F. (...), elettivamente domiciliati in (...), presso lo studio dell'avv.to L.F. che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione;

OPPONENTI

Е

C. SOCIETÀ COOPERATIVA, P.I. (...), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in (...), presso lo studio dell'avv.to M.F. e rappresentata e difesa dall'avv.to L.B. in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 luglio 2015, i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti le cui conclusioni devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, G.E., quale debitore principale, e F.O., nella qualità di fideiussore, convenivano in giudizio la C. Società Cooperativa, assumendo di aver ricevuto, mediante decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Terni il 22 maggio 2013, n. (...)/2013, su istanza della medesima C. Società Cooperativa e notificato il 10 ed il 13 giugno 2013, l'intimazione di pagamento della somma di € 23.824,32, oltre interessi e spese.

Parte opponente, in particolare, lamentava:

1) la violazione della buona fede da parte dell'istituto di credito;

- 2) la mancata valida determinazione della misura degli interessi sia con riferimento alla misura che con riferimento alla capitalizzazione trimestrale;
- 3) l'illegittimo addebito della commissione di massimo scoperto;
- 4) la nullità del contratto per mancata sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti;
- 5) l'applicazione di tassi usurari nel corso del rapporto.

Rappresentavano, inoltre, che la condotta tenuta dall'istituto di credito opposto aveva causato un danno agli opponenti ed, in particolare, aveva determinato la necessità di vendere un bene immobile di proprietà del signor G.E. ad un prezzo inferiore al valore di mercato, aveva determinato una situazione di sofferenza in capo al medesimo opponente, aveva causato l'inadempimento nella restituzione del mutuo contratto con la B.N.L. sulla base del quale era stato notificato atto di precetto per il complessivo importo di euro 52.183,59, nonché la segnalazione da parte delle banche al CRIF; mentre la madre dell'opponente, F.O., nella qualità di garante del debito, aveva dovuto cedere la propria attività commerciale di tabaccheria.

Chiedeva, quindi, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, dichiararsi la nullità ed illegittimità del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, disporne la revoca per infondatezza della pretesa così come azionata in virtù dell'illegittimo addebito della somma complessiva di euro 16.990,27, la condanna della parte opposta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subìto dagli opponenti che veniva quantificato in complessivi euro 150.000,00, ed, infine, ordinarsi alla banca opposta la cancellazione al CRIF della segnalazione effettuata.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l'istituto bancario opposto si opponeva alla sospensione della provvisoria esecuzione e, nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione, deducendone l'infondatezza.

In particolare, parte opposta deduceva:

- la nullità della citazione per indeterminatezza dell'allegazione e domande formulate dalla controparte;
- che la lettera di apertura del c/c, contenente sia le norme di disciplina del rapporto sia le condizioni generali banca-cliente, era stata regolarmente firmata ed approvata dal correntista, nonché sottoscritta dalla banca, così come la richiesta di concessione di fido;
- il tasso di interesse era stato pattuito mediante rinvio ai fogli informativi analitici, contenenti un elenco completo delle condizioni economiche offerte;
- che con riferimento al dedotto anatocismo il contratto espressamente prevedeva la reciprocità ed era, dunque, rispettoso della disciplina vigente;
- che la banca non aveva applicato tassi usurari nel corso del rapporto;
- -che la domanda di risarcimento era infondata e non provata;
- -che la segnalazione al CRIF era legittima.

Disposta la riduzione dell'iscrizione di ipoteca sui beni dei ricorrenti in misura corrispondente al credito per cui era stata iscritta ipoteca, con ordinanza cautelare del 6 novembre 2013 in accoglimento dell'istanza proposta in corso di causa dagli opponenti, assegnato il procedimento all'odierno giudice

istruttore, acquisiti i documenti prodotti, accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione avanzata, esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, espletata CTU contabile, all'udienza indicata in epigrafe sulle conclusioni precisate dalle parti la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le doglianze formulate con riferimento alla errata quantificazione del credito da parte della banca opposta sono solo parzialmente fondate nei limiti di seguito esposti. Giova, preliminarmente, evidenziare che l'eccezione di nullità dell'atto di citazione va disattesa, attesa la natura del giudizio di opposizione che si caratterizza quale giudizio a parti invertite, in cui notoriamente la parte opposta assume la veste di attrice sostanziale (Cass., n. 21466/2013) e la opponente quella di convenuta sostanziale (principio pacifico ed univocamente affermato dalla Suprema Corte sin dalla decisione n. 2761/1969). Orbene, nel caso in esame le difese spiegate dalla parte opponente-convenuta sostanziale appaiono adeguatamente delineate nella misura in cui in riferimento al rapporto di conto corrente in questione viene dedotta la condotta illegittima della banca in virtù della applicazione di interessi ultralegali e c.m.s. in mancanza di specifica pattuizione scritta, della nullità del contratto per mancata sottoscrizione da parte della banca, della capitalizzazione trimestrale degli interessi nonché dell'applicazione di tassi usurari nel corso del rapporto.

Nel merito, la dedotta nullità del contratto di conto corrente per cui è causa non sussiste, atteso che risulta prodotta in giudizio la lettera di apertura di conto corrente sottoscritta dall'istituto di credito nonché l'accettazione del correntista parimenti sottoscritta (cfr. doc. 2 e doc. 3 nel fascicolo della parte opposta), con conseguente pieno rispetto della forma scritta che regolamenta la materia in esame ai sensi del combinato disposto dei commi I e III dell'art. 117 TUB.

Per quanto concerne, invece, la mancata pattuizione scritta degli interessi ultralegali e della c.m.s., preme rimarcare in fatto che nel caso di specie l'istituto di credito opposto ha invocato la determinazione *per relationem* in virtù del richiamo alle condizioni previste nei fogli informativi, conosciuti o conoscibili dal correntista con l'ordinaria diligenza (v., in particolare, pag. 16 della comparsa di costituzione e risposta).

Al riguardo, occorre richiamare in diritto la chiara formulazione di cui all'art. 117 TUB, comma 4, a mente del quale i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, nonché, al contempo, il comma 7, che espressamente prevede che, nel caso di inosservanza del comma 4, deve trovare applicazione il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.

Ritiene questo giudice che i fogli informativi invocati dalla banca non siano suscettibili di integrare il requisito della forma scritta mediante rinvio *per relationem* (pur ammesso in astratto dalla Suprema Corte nel rispetto di determinati requisiti, v. Cass., n. 22898/2005) poiché tali documenti non hanno alcuna valenza contrattuale tra le parti ma, piuttosto, costituiscono strumenti di pubblicità rivolti alla generalità dei clienti con riferimento alle caratteristiche e rischi tipici delle operazioni e dei servizi offerti ed alle condizioni generali adottate (v., sul punto, Tribunale di Torino, sentenza n. 450/2010).

Ne consegue che nel caso di specie, in assenza di valida pattuizione scritta degli interessi ultralegali, deve trovare applicazione nella rideterminazione del saldo dovuto dal correntista il sopra richiamato criterio di legge – con conseguente irrilevanza di ogni profilo dedotto in merito alla asserita usura, ed, al

contempo, non devono essere computate le somme richieste dalla banca nel corso degli anni a titolo di commissione di massimo scoperto e spese di tenuta di conto poiché non pattuite nelle prescritte forme di legge.

Infine, infondata è la doglianza svolta con riferimento alla illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, dovendosi al riguardo evidenziare in fatto che il contratto di conto corrente in questione, stipulato nell'anno 2002, espressamente prevede, all'art. 4, che "i rapporti di dare ed avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità".

Tanto premesso in fatto, giova osservare in diritto che nel caso in esame la condotta dell'istituto bancario non appare censurabile poiché rispettosa del principio di reciprocità statuito dall'art. 120, comma 2, d.lg. n. 383/1993, come modificato dal d.lg. n. 342/1999, secondo il quale nelle operazioni di conto corrente va assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità di conteggio degli interessi sia debitori sia creditori e dell'art. 2 della delibera CICR, emanata il 9.02.2000 ed entrata in vigore il 22/04/2000, che come noto prevede che "nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori."

In virtù della predetta normativa, primaria e secondaria, le banche possono operare la capitalizzazione degli interessi purché la stessa capitalizzazione sia riconosciuta alla clientela così come avvenuto nel caso di specie, di talché la contestazione articolata sul punto da parte attrice deve essere disattesa.

Ebbene, il consulente tecnico d'ufficio, facendo corretta applicazione del quesito formulato dal giudice, ha ricalcolato l'importo dovuto dagli opponenti, depurato da quanto richiesto per interessi ultralegali (mediante l'applicazione del tasso sostitutivo), c.m.s. e spese di tenuta di conto.

Le conclusioni del consulente appaiono conseguenti ad una corretta impostazione dell'indagine tecnica, scevre da errori e non validamente contraddette dalle parti, oltre che del tutto aderenti alle richieste del quesito sulla base dell'impostazione delle questioni giuridiche sopra richiamata.

Di conseguenza, avendo accertato il CTU un debito del correntista pari ad euro 9.222,30 (in luogo del maggior importo richiesto dalla banca pari ad euro 23.084,63), previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, gli opponenti vanno condannati al pagamento di tale importo, oltre interessi legali dalla domanda in mancanza di prova della messa in mora (v. doc. 3 nel fascicolo dell'opposta dalla quale non è possibile desumere l'invio ed il ricevimento).

Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno svolta poiché gli opponenti, sui quali ogni onere incombeva quali attori in riconvenzionale, nessun convincente elemento hanno allegato e, quindi, provato in merito ai danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti, che non possono essere desunti di per sé dalla riduzione della pretesa della banca operata nella presente sede anche alla luce del non elevato ammontare del credito azionato in via monitoria (circa 23.000,00) che rende inverosimile i pregiudizi genericamente indicati ed, altresì, della esistenza comunque di una esposizione debitoria a carico del correntista.

Parimenti, non provata è la illegittimità della segnalazione invero genericamente allegata.

La notevole riduzione della pretesa e l'esito della lite giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura della metà; la restante metà viene posta a carico degli opponenti in considerazione della parziale fondatezza della pretesa avanzata dalla opposta, ad eccezione delle spese della CTU che vengono definitivamente poste a carico della banca opposta, stante l'evidente collegamento esistente con i motivi di opposizione risultati fondati.

- Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo n. (...), emesso dal Tribunale di Terni il 22 maggio 2013; rigetta le ulteriori domande formulate dagli opponenti;
- condanna gli opponenti al pagamento in solido, in favore della C. SOCIETÀ COOPERATIVA, della somma di € 9.222,30, con interessi legali dal 10 giugno 2013;
- condanna gli opponenti in solido alla rifusione della metà delle spese di lite in favore della C. SOCIETÀ COOPERATIVA, che liquida in € 1.600,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; compensa fra gli opponenti e l'opposta la restante metà delle spese di lite (pari ad euro 1.600,00);
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di C. SOCIETÀ COOPERATIVA.

Terni, 31 gennaio 2016

Il Giudice